

Zeitschrift: Macolin : mensile della Scuola federale dello sport di Macolin e di Gioventù + Sport
Herausgeber: Scuola federale dello sport di Macolin
Band: 54 (1997)
Heft: 10

Artikel: I contratti condizionati non sono validi
Autor: Canevascini, Brenno
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-999321>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 30.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



I contratti condizionati non sono validi

di Brenno Canevascini, avvocato

La maggior parte dei contratti che legano gli sportivi sia professionisti che amatori (segnatamente quelli che praticano gli sport di squadra) contengono una clausola sospensiva che condiziona la validità del contratto al superamento di un esame medico rispettivamente all'ottenimento del permesso di lavoro nel caso di giocatori stranieri.

Una prassi questa che è contraria ai regolamenti della FIFA, norme alle quali i regolamenti delle federazioni nazionali non possono derogare. Più precisamente l'art. 30 del regolamento FIFA relativo allo statuto e ai trasferimenti dei giocatori di calcio recita che:

¹ La validità di un contratto di trasferimento tra clubs o quella di un contratto di lavoro tra un giocatore e il club non possono essere subordinate all'esito positivo d'un esame medico, né all'ottenimento di un permesso di lavoro.

² Di conseguenza, il club con il quale il giocatore intende concludere un contratto, ha l'obbligo di effettuare tutte le verifiche e tutte le pratiche necessarie prima che un contratto venga concluso pena la condanna al pagamento della totalità dell'indennità di formazione, rispettivamente del salario pattuito.

Un caso simile è stato recentemente oggetto di una decisione giudiziaria in una controversia che opponeva un giocatore di calcio straniero ad un club svizzero militante in Lega Nazionale.

Il giovane giocatore straniero aveva sottoscritto un contratto di lavoro con il nuovo club (appunto) con la condizione che la validità dell'accordo sottostava all'ottenimento del permesso di lavoro per stranieri.

In seguito il club (accortosi dopo poche settimane che il giocatore non rispondeva alle aspettative in lui riposte a causa soprattutto di difficoltà di adattamento), non diede seguito alle richieste della competente autorità per il rilascio dei permessi di lavoro per stranieri che chiedeva una documentazione circostanziata

relativa al reddito conseguito dal giovane straniero.

Giova ricordare che per la concessione di un permesso di lavoro agli stranieri è necessario che il datore di lavoro corrisponda un minimo salariale ciò che, nella fattispecie, non era il caso anche perché il club in questione si limitò ad esporre il reddito pagato in contanti ma non le prestazioni in natura (vitto e alloggio) pure corrisposte al giocatore.

Da quella circostanza e dalla mancata produzione di ulteriore documentazione, l'autorità amministrativa negò il permesso di lavoro al giocatore già nel mese di ottobre e quindi a campionato appena iniziato.

Dal rifiuto di concessione (chiaramente voluto e provocato) il club

prese la palla al balzo e dichiarò nullo il contratto, invitando il giocatore a rientrare ai suoi patri lidi.

Non avendo egli stesso provocato il rifiuto del permesso di lavoro, il giocatore contestò la rottura del contratto dinanzi al competente giudice civile ottenendo piena ragione.

Il giudice adito ha infatti argomentato che (indipendentemente da quanto prevedono i regolamenti internazionali della FIFA) il club non poteva certo appellarsi alla clausola sospensiva del rilascio del contratto di lavoro quando fu lui stesso ad averne impedito l'adempimento facendo esercizio di malafede con un atteggiamento palesemente superficiale ed omissivo.

Il Giudice ha quindi ritenuto che il licenziamento in tronco del giocatore era ingiustificato in quanto non sussisteva un motivo grave in tale caso che lo giustificasse.

Di riflesso, il lavoratore licenziato in tronco senza motivi gravi ha diritto di essere risarcito di quanto egli avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse stato sciolto rispettando il termine di disdetta o a seguito di scadenza (per i contratti conclusi per tempo determinato).

Il Giudice ha quindi condannato il club a versare al giocatore lo stipendio in contanti previsto fino al giorno della scadenza contrattuale. ■

